

COMUNE DI MOMBARUZZO

PROV. DI ASTI

* * *

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI

DI CUI ALL'ART. 12

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Delib. C.C. n. 4 del 22/2/1991 -

P R E M E S S A

* * *

Criteri generali per le erogazioni di cui al Capo I°:

- a) Le iniziative, per le quali si chiede il concorso finanziario del Comune, oltre che rientrare nell'ambito di attività previste dall'art. 2, debbono avere un effettivo carattere promozionale e di interesse pubblico, rivolgersi potenzialmente alla generalità dei cittadini di Mombaruzzo.
- b) Deve essere attestata la loro gratuità oppure attestato che, nonostante le quote di partecipazione o le eventuali altre entrate dell'Ente o Associazione organizzativa, la manifestazione o iniziativa, necessita di contributo per coprire le spese, e che è escluso in ogni caso lo scopo di lucro.
- c) La manifestazione o iniziativa, che si svolga fuori del territorio Comunale, deve avere la partecipazione diretta dell'Ente o Associazione di Mombaruzzo.
- d) Per manifestazioni o iniziative fuori del territorio comunale e organizzate da Enti o Associazioni non di Mombaruzzo, e per le quali si richiede un contributo, deve essere valutata la rispondenza alle finalità di promozione e sviluppo culturale, economico, turistico che possa avere un positivo riscontro anche per la comunità di Mombaruzzo.
- e) Le Erogazioni devono trovare capienza nella disponibilità dei singoli relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione annuale.

* * *

C A P O I
CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 Legge 7/8/90, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, agricoltura, spettacolo, religione, associazionismo, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo Capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi ed uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale previo parere del Sindaco o dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

Art. 6

Le decisioni della Giunta Comunale vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate e dimostrata la rispondenza al presente regolamento; i verbali della riunione, redatti dal Segretario Comunale, vengono pubblicati all'Albo Pretorio e contestualmente l'esito delle decisioni viene comunicato agli interessati.

Art. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui allo articolo 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta Comunale che decide in via definitiva.

Art. 8

La Giunta Comunale riferisce ^{semestralmente} ~~annualmente~~ al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art. 9

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, sono approvati contestualmente al presente regolamento, nella relativa premessa.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 11

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente, nonchè alle istituzioni ed Enti che operino in favore delle persone anziane e bisognose di questo Comune.

Art. 12

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (inabili al lavoro).

Art. 13

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili (artt. 433 e seguenti Codice Civile).

Art. 14

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 15

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 16

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile (artt. 433 e seguenti), nonché sui beni immobili posseduti.

Art. 17

La Giunta Comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 18

Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

Art. 19

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

* * *

DELIBERA

I. Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

"Capo XII - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"

Art. ~~20~~ 20

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. ~~20~~ 21

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. ~~21~~ 22

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

II. Al regolamento di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

- il capo XII diviene il capo XIII;
- l'art. 27 diviene l'art. 30.